

**ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN
REGIME DI CONVENZIONE CON IL SSN – IMPONIBILITA' DEL REDDITO
AI FINI IRAP – ORGANIZZAZIONE CONSEGUENTE AD OBBLIGHI
CONVENZIONALI – REQUISITO AUTONOMIA – INSUSSISTENZA**

Con riferimento alla sussistenza dell'autonoma organizzazione quale requisito ai fini della assoggettabilità ad Irap del reddito libero professionale, non ogni bene strumentale è di per sé idoneo e sufficiente ad individuare tale organizzazione, richiedendosi per la stessa, l'esistenza di un quid pluris che oggettivamente potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente.

Nel caso del medico di medicina generale l'esistenza della convenzione con il SSN contenente rigidi protocolli, l'allestimento dello studio professionale, le modalità di godimento delle ferie, rappresenta oggettivamente la dimostrazione di mancanza di autonomia organizzativa del medico convenzionato e conseguentemente l'inesistenza del presupposto impositivo.

CTR Milano, sez. distaccata di Brescia n. 12/65/212
Conferma CTP Mantova n. 103/02/10